

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA, CONSULENZA.

(Art. 7 comma 6 e ss. D.Lgs. 31 Marzo 2001 n. 165 - Art. 110 comma 6 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 - Art. 3 commi 55, 56 e 57 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. n. 79 del 02/9/2008

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA, CONSULENZA.

(Art. 7 comma 6 e ss. D.Lgs. 31 Marzo 2001 n. 165 - Art. 110 comma 6 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 - Art. 3 commi 55, 56 e 57 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244)

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento è volto a disciplinare il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza a soggetti esterni alla dotazione di personale, stabilendone i presupposti ed i limiti, i criteri e le modalità, in conformità alle disposizioni vigenti di cui all'art. 110 comma 6 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", dell'art. 7 comma 6 e seguenti D. Leg.vo n. 165 del 31 marzo 2001 così come novellato dall'art. 46 del D. L n. 112 del 25 giugno 2008 e dell'art. 3 commi 55, 56, 57 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008), fatte salve future modifiche della presente disciplina che si rendano necessarie per effetto di espresse disposizioni introdotte dal Legislatore;

4. L'oggetto dell'incarico rileva a prescindere dalla qualificazione dello stesso - **co.co.co.**, autonomo occasionale, autonomo professionale - e dalla natura giuridica del soggetto - libero professionista, associazione, società di professionisti, società di consulenza ecc., così come dalla sua eventuale qualità di dipendente di altra Amministrazione.

5. In ordine all'individuazione delle caratteristiche peculiari degli incarichi oggetto di questo Regolamento, quindi alla loro puntuale definizione si rimanda alla Deliberazione delle Sezioni Riunite della. Corte dei Conti n. 6 del 15 Febbraio 2005;

Art. 2 Presupposti e limiti

1. Presupposto ineludibile per il conferimento degli incarichi in argomento è l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente medesimo, in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'Amministrazione. Allo scopo dovrà essere eseguita attenta ricognizione del cui esito negativo dovrà darsi puntuale notizia nel provvedimento di incarico od in apposita relazione del Responsabile del procedimento;

2. Il soggetto incaricato, dovrà aver maturato adeguata esperienza ed essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;

3. La durata e la natura degli incarichi saranno definiti in rapporto all'effettivo perdurare delle esigenze. Di norma essa non potrà eccedere i dodici mesi.

Art. 3 Individuazione del fabbisogno

1. L'Ufficio che deve procedere al conferimento dell'incarico deve preliminarmente effettuare l'istruttoria in ordine a quelli che sono i presupposti fondamentali per l'assegnazione degli incarichi di cui al presente Regolamento:

- a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Amministrazione;
- b) inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
- c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- d) indicazione della durata dell'incarico;
- e) proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Ente.

Art. 4 Criteri per il conferimento degli incarichi

1. L'Ufficio che deve procedere al conferimento dell'incarico predisporre apposito Avviso pubblico nel quale indicare i seguenti elementi:

- a) l'oggetto specifico dell'incarico;
- b) il luogo di svolgimento dell'incarico;
- c) la natura del rapporto che si intende instaurare;
- d) i titoli di studio, i requisiti professionali e di esperienza richiesti per lo svolgimento dell'incarico;
- e) il compenso per la prestazione, la periodicità di pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
- f) le modalità ed i termini per la presentazione della manifestazione di interesse e del curriculum;
- g) i criteri attraverso i quali avverrà la comparazione tra le candidature;
- h) il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura;
- i) la struttura di riferimento ed il Responsabile del procedimento.

2. In ogni caso gli interessati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1. di essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione;
- 2. di godere dei diritti civili e politici;
- 3. di non aver riportato condanne penali;
- 4. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- 5. di essere in possesso dei titoli di studio e professionali richiesti nell'Avviso pubblico.

3. L'Avviso sarà pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune.

Art. 5 Procedura comparativa

1. L'Ufficio che deve conferire l'incarico, procede alla comparazione dei curricula presentati, ai fini della valutazione dei seguenti elementi: titolo di studio - qualificazione professionale - esperienza maturata nel campo di attività cui si riferisce l'incarico da conferire - eventuali e ulteriori elementi di specificità. **L' Avviso Pubblico** deve assegnare dei punteggi ponderali ai singoli criteri prescelti, in modo da assicurare la trasparenza e l'oggettività in ordine alla scelta dei soggetti cui conferire l'incarico;

2. Nel caso di collaborazioni riguardanti attività e progetti di lunga durata o particolarmente complessi, si potranno prevedere colloqui, esami, prove specifiche, costituendo in questi casi delle apposite commissioni di valutazione delle quali facciano parte funzionari del Comune.

Art. 6 Esclusioni

1. Non soggiacciono, per espressa volontà legislativa, all'applicazione delle disposizioni di cui alla normativa vigente, i componenti dei nuclei di valutazione e di controllo interno, nonché gli incarichi conferiti ex art. 90 del TUEL (Uffici di supporto agli organi direzione politica), ossia le cosiddette " collaborazioni di staff ", gli incarichi conferiti ex art. 110 commi 1 e 2 del TUELL oltre che, ovviamente, gli incarichi di cui al D. lgs. n. 163/2006 ("Codice dei contratti pubblici") per la fornitura di beni o di servizi;

2. Sono escluse dall' obbligo di programmazione, dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità, le sole prestazioni meramente occasionali, di difficile programmazione e comunque motivate in modo preciso e circostanziato come necessarie, che si esauriscano in una sola prestazione e non comportino una spesa superiore ad € 1000,00, quando:

- a) a seguito di procedura comparativa di selezione non sia stata presentata o risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità;
- b) la particolare urgenza, non imputabile all' Amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative;
- c) per attività comportanti prestazioni non comparabili, in quanto strettamente connesse con le abilità del prestatore d'opera, o a sue particolari interpretazioni ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi.

Art. 7 Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante stipulazione di un contratto in forma scritta da sottoscrivere prima dell'inizio dell' attività tra il soggetto incaricato ed il Dirigente del Settore interessato. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il Comune può prorogare lo stesso ove ravvisi un motivato interesse per la proroga dello stesso, fermo restando il compenso come già determinato e pattuito;

2. L'Ufficio che deve procedere al conferimento dell'incarico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell' incarico, della quantità e qualità dell'attività. Deve, in ogni caso, essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dal Comune;

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione nel contratto di cui al comma 1;

4. L'Ufficio competente, inoltre, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Art. 8 Pubblicità ed efficacia

1. Dell'Avviso di cui all'art. 4 del presente Regolamento viene data adeguata pubblicità oltre che con pubblicazione all'Albo Pretorio anche tramite il sito istituzionale del Comune;

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente, con l'inserimento del provvedimento o degli estremi del provvedimento, indicando il soggetto incaricato, l'oggetto dell'incarico e l'ammontare del compenso;

3. L'efficacia dei contratti è subordinata alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.